



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 300 del 20/03/2009

Regolamento (CE) n. 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Modalità di presentazione di nuove domande di aiuto per la misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" per l' annualità 2009.

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTI i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Reg. (CE) n. 972/2007 della Commissione del 20 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 - Parte seconda - del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

PRESO ATTO che con l'approvazione definitiva del PSR dal piano finanziario risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 "procedure";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;

RICHIAMATA la deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 215 risulta di competenza degli Enti delegati;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 "Disciplina di riordino delle Comunità montane - disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni";

RICHIAMATA la deliberazione n. 1723 del 22 dicembre 2008 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 - parte seconda - del 31 dicembre 2008), assunta in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale n.24/2008 sopra menzionata, con la quale sono stati individuati gli enti che esercitano in regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

VISTA la DGR n°1789 del 22 dicembre 2008 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2009";

CONSIDERATO che, come previsto dagli articoli 71, 75, 78 del Reg. (CE) 1698/2005, i criteri di priorità per la definizione di eventuali graduatorie delle domande vengono definiti sentito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR e nel rispetto di quanto indicato nel PSR 2007-2013;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nella riunione del 27/02/08 è stato consultato relativamente alla misura 215, in merito ai criteri di priorità;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende:

- aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto (nuove domande), che implicino un nuovo impegno quinquennale a partire dall'annualità 2009 a valere sulla misura 215;
- definire le modalità per la presentazione delle suddette domande e per la gestione dei relativi impegni nonché i criteri di priorità, come da documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

CONSIDERATO che:

- le domande di aiuto a valere sulla misura 215, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, devono essere presentate entro il **15 maggio 2009**;
- la presentazione delle suddette domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale internet www.sian.it;
- il sistema di compilazione e rilascio delle domande disponibile sul suddetto portale SIAN consente di tracciare in modo inequivocabile la domanda con l'attribuzione, da parte di AGEA, di un numero di protocollo univoco e della data di rilascio;
- la domanda così protocollata e rilasciata non è modificabile ed è immediatamente visibile alla Pubblica Amministrazione che può avviare gli opportuni accertamenti e la conseguente attività istruttoria;
- sono competenti alla ricezione delle domande gli Enti Delegati individuati dalla DGR n°1723/2008;
- le domande cartacee e la relativa documentazione devono pervenire ai suddetti Enti Delegati competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del **9 giugno 2009**;

CONSIDERATO opportuno sulla base delle disponibilità previste dal piano finanziario sulla misura 215 nell'intero periodo di programmazione del PSR di destinare all'annualità 2009 la somma complessiva di euro duecentomila;

CONSIDERATO che qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a soddisfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti Delegati e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti Delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;

CONSIDERATO che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata DGR n. 251/08, la competenza alla ricezione delle domande, all'espletamento della relativa istruttoria e all'attribuzione dei punteggi è stata assegnata agli Enti Delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

RITENUTO di:

- approvare le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali del PSR 2007 – 2013- annualità 2009" secondo i criteri riportati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;
- autorizzare la presentazione delle domande di aiuto per la misura 215;
- dare atto che la presentazione delle suddette domande deve essere effettuata entro il **15 maggio 2009** e che, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- di dare atto che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

RITENUTO inoltre:

- di stabilire che le risorse finanziarie attribuibili sulla base del piano finanziario sulla misura 215 per le domande di aiuto per l'annualità 2009 ammontano ad euro duecentomila;
- di stabilire che nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
- di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi della condizionalità come da DGR n°1789/2008;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia, Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare la presentazione delle domande di aiuto, che implicino un impegno quinquennale a partire dall'annualità 2009, a valere sulla misura 215 del PSR 2007-2013;
2. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali del PSR 2007 – 2013 - annualità 2009", come espressi nel documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
 - è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'AGEA da compilarsi tramite il software disponibile sul portale internet www.sian.it;
 - la presentazione e la protocollazione delle suddette domande di aiuto deve essere fatta, utilizzando le procedure informatiche di cui al punto precedente, entro il **15 maggio 2009** e che, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - sono competenti all'istruttoria delle domande gli Enti Delegati individuati dalla DGR n°1723/2008;

- le domande cartacee e la relativa documentazione devono pervenire ai suddetti Enti Delegati competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale, entro e non oltre il termine perentorio **del 9 giugno 2009**;
 - le risorse finanziarie attribuibili dal Piano finanziario alla misura 215 per le domande di aiuto relative all'annualità 2009 ammontano ad euro duecentomila;
 - nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
 - qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a soddisfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti Delegati e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti Delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
 6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

1. PREMESSA

I pagamenti per il benessere degli animali di allevamento sono concessi per incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard sulle condizioni di vita per i propri capi allevati andando oltre i pertinenti requisiti obbligatori. Tali standard sono la risposta alla richiesta della società di pratiche di allevamento compatibili con il benessere animale. Gli impegni aggiuntivi richiesti presumono comunque l'ottemperanza degli obblighi di legge stabiliti dall'Articolo 4 e Annesso III del Regolamento (CE) n°1782/2003 e dagli altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale come in seguito riportato.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

I pagamenti per il benessere animale sono concessi agli allevatori che allevano **almeno 5 UBA** (bovine e/o ovicaprine) e che si adeguano a quanto indicato al punto "Condizioni specifiche di accesso" e che sottoscrivono gli impegni **per un periodo di 5 anni**.

I pagamenti sono annuali, calcolati sulla base delle unità di bestiame (UBA) aziendali bovine e/o ovicaprine, e possono coprire i costi addizionali o il mancato reddito relativo all'impegno; pertanto il premio non è soltanto corrisposto in modo diretto in base al numero di UBA allevate, ma viene anche parametrato alle superfici di stalla dove l'allevatore attua gli impegni relativi al benessere degli animali; non contribuiscono pertanto alla formazione del premio le UBA aziendali per le quali l'allevatore non svolge attività di lavoro di stalla specifiche per il benessere o non ha costi energetici (alimento, acqua e luce) specifici (UBA allevate al pascolo in maniera continuativa); l'allevatore pertanto ha diritto al premio per le UBA per le quali le strutture di stalla aziendali sono conformi agli impegni richiesti per il benessere degli animali.

Per i bovini il premio è di **160 euro/UBA** per gli allevamenti di bovini da latte e di **130 euro/UBA** per gli allevamenti di bovini da carne; il premio per aziende da latte è correlato al possesso di una quota latte attiva per la campagna in corso e ad una documentata produzione di latte/prodotti lattiero caseari in relazione ai capi allevati, ed è riservato alle vacche, alla loro rimonta (20%) e agli eventuali maschi riproduttori in stazione di monta; ai capi che non soddisfano tali requisiti spetta il premio previsto per i bovini da carne.

Per gli ovini e caprini il premio è di **60 euro/UBA** indifferentemente per allevamenti da latte o da carne.

Gli interventi richiesti riguardano il miglioramento degli standard riferiti a 5 aree tematiche, ognuna delle quali tratta problematiche giudicate rilevanti per l'incremento del benessere degli animali. In sintesi:

1) Gestione dell'azienda: i miglioramenti devono riguardare le norme comportamentali degli addetti, la formazione, la manutenzione degli impianti di stalla.

2) Sistema di allevamento: interventi per quanto riguarda la stabulazione, la possibilità di movimento degli animali, la gestione degli spazi interni; requisito fondamentale è una modalità di allevamento a stabulazione libera; è richiesto un aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nelle norme obbligatorie.

3) Controllo dei parametri ambientali: adeguamento delle condizioni ambientali di stalla, nonché la messa in opera di sistemi atti a garantire una adeguata ventilazione ed illuminazione.

4) Acqua e cibo: una razione alimentare preparata secondo criteri stabiliti da tecnici del settore; mangiatoie ed abbeveratoi adeguati alla consistenza di stalla, alla tipologia di capi allevati, la cui dimensione superi di almeno il 10% i parametri minimi indicati nelle norme obbligatorie.

Gli animali devono aver accesso al cibo e all'acqua in qualsiasi momento, fino al soddisfacimento del bisogno.

5) Igiene dell'allevamento: razionalizzazione dei sistemi di pulizia e di asportazione degli effluenti. Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione, in locale separato dalle altre aree di stabulazione. Adozione di un piano per il controllo delle mastiti; piano per il controllo delle mosche e dei roditori.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Tutto il territorio regionale.

4. BENEFICIARI

I beneficiari della misura sono gli imprenditori agricoli – persone fisiche e giuridiche, singoli o associati, nelle forme previste dal Codice Civile – titolari di aziende zootecniche ricadenti su tutto il territorio della Regione Liguria.

5. CONDIZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO

Il rispetto del benessere animale determina prescrizioni che superano quelle obbligatorie delle Buone Pratiche Zootecniche (BPZ), che devono però essere garantite come baseline.

La normale Buona Pratica Zootecnica costituisce la base da incrementare per migliorare il benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fa riferimento alla legislazione obbligatoria costituita dalle pertinenti norme della condizionalità, e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali¹;

Un'azienda può beneficiare del contributo previsto dalla misura 215 sul benessere animale se si impegna a rispettare gli "obblighi ai fini del contributo" esplicitati in seguito per ciascuna area tematica del presente documento e che predispone la documentazione richiesta così come indicato. Sono escluse dal computo delle UBA ammesse al beneficio le UBA allevate allo stato brado in maniera continuativa. Tali UBA, essendo escluse dal premio, non vanno conteggiate per il calcolo delle superfici richieste di stalla.

Non contribuiscono pertanto alla formazione del premio le UBA aziendali per le quali l'allevatore non svolge attività di lavoro di stalla specifiche per il benessere o non ha costi energetici (alimento, acqua e luce) specifici; l'allevatore pertanto ha diritto al premio per le UBA allevate in rapporto alle superfici di stalla conformi agli impegni per il benessere degli animali.

Gli obblighi richiesti per il contributo sono sviluppati in 16 punti di impegno riuniti nelle 5 aree tematiche già descritte, ognuna delle quali riguarda una delle problematiche giudicate rilevanti per il miglioramento delle condizioni degli animali negli allevamenti.

Per avere diritto al premio l'allevatore con la domanda si impegna al raggiungimento del rispetto di almeno 12 dei 16 obblighi (15 obblighi per le aziende da carne che non sono interessate all'obbligo E3) indicati successivamente entro un anno dalla concessione del contributo e al raggiungimento di tutti gli impegni entro due anni dalla concessione del contributo.

Nel caso in cui il raggiungimento dei requisiti richiesti per il soddisfacimento di alcuni dei 16 punti di impegno (15 punti per le aziende da carne che non sono interessate all'obbligo E3) sia subordinato ad autorizzazione rilasciata da soggetti terzi, (ad es. concessione edilizia), tale autorizzazione deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda.

Parte prima. Norme di applicazione del Benessere per bovini in allevamenti da latte e da carne.

Area A) Gestione dell'azienda

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

Qualificazione e comportamento degli operatori:

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)"

"Il proprietario o <...>il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.

1

Rispetto delle norme minime vigenti in materia (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, D.Lgs n. 331 del 01/09/1998 recante modifica al D.Lgs n. 533/92 relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli, Circolare del Ministero della Salute del 25/07/2006, prot. n. DGVA/10/27232 - P);

Per favorire una migliore conoscenza delle esigenze degli animali del proprio allevamento, <..>, il beneficiario della misura si deve impegnare a frequentare un corso di qualificazione professionale che se attivato ha frequenza obbligatoria, concernente l'etologia animale applicata, la fisiologia, la zootecnia e la giurisprudenza di settore.

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.

Gestione degli impianti:

“Ogni impianto indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare gli animali allevati. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali”.

Obiettivi della misura

- **Formazione e modalità di comportamento:**

Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve acquisire una formazione professionale specifica adeguata, che gli permetta di comprendere l'utilità dell'applicazione delle norme sul benessere.

La formazione degli allevatori deve avere una positiva ricaduta sui comportamenti in azienda nei confronti dei propri animali. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro più costante possibile ed evitando inutili atteggiamenti aggressivi e violenti. Nei locali di stabulazione degli animali si deve evitare l'impiego di barriere elettriche, bastoni o strumenti appuntiti per il contenimento e/o la movimentazione.

- **Efficienza degli impianti:**

Tutti gli impianti utilizzati nelle aziende che sono determinanti per la gestione dell'allevamento (ad esempio impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti) devono essere sempre mantenuti in condizioni di efficienza mediante la predisposizione di controlli ed interventi di manutenzione con frequenze programmate.

Obblighi ai fini del contributo

A1 La partecipazione ad un corso di formazione professionale in materia di benessere animale organizzato da un ente riconosciuto ai sensi della legge regionale n°22/2004. La formazione deve essere ultimata entro il primo biennio del periodo di impegno. Il corso deve prevedere una valutazione finale che dovrà essere positiva; la partecipazione deve essere di almeno l'80 % delle ore di lezione. Il corso deve avere una durata minima di 20 ore e articolato su almeno 5 giornate sui seguenti argomenti: 1) benessere animale, 2) gestione delle attrezzature di stalla, 3) igiene e salute degli animali, 4) nutrizione animale; possono essere esentati dalla partecipazione a tale corso i titolari aziendali che presentino un diploma di scuola superiore di perito agrario o agrotecnico o equipollente oppure un diploma di laurea almeno triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Medicina Veterinaria, o equipollenti.

A2 La revisione degli impianti di alimentazione, abbeverata, ventilazione, mungitura, pulizia ed allontanamento effluenti deve essere svolta con frequenza almeno annuale, salvo diversa indicazione della ditta costruttrice, ed adeguatamente documentata. Gli impianti automatici e manuali vanno comunque ispezionati visivamente almeno una volta al giorno.

Documenti richiesti

- ✓ **uno specifico attestato**, rilasciato dall' Ente riconosciuto al termine della frequenza, che documenti l'esito positivo della partecipazione ad un corso relativo al benessere animale, oppure diploma di istruzione superiore/laurea come sopra indicato.

✓ **un apposito registro delle manutenzioni** come da allegato *modello 3* (o libretto di manutenzione, se presente, fornito dalla ditta costruttrice) delle attrezzature e degli impianti presenti che contenga il calendario e i dati delle verifiche effettuate relativamente a:

- **Impianto di alimentazione:** verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno annuale in autocontrollo.
- **Impianto di abbeverata:** non deve presentare malfunzionamenti o perdite d'acqua; le registrazioni devono essere effettuate solo in caso di intervento tecnico.
- **Impianto di ventilazione** (dove presente): verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno annuale in autocontrollo.
- **Impianto di mungitura** (per aziende da latte): verifica almeno annuale certificata dal tecnico abilitato ai controlli.
- **Impianto di pulizia ed allontanamento effluenti:** verifica prevista dal costruttore o almeno annuale in autocontrollo.

Area B) Sistema di allevamento

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

Bovini adulti

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti")

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. L'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere pericolosi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali".

"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".

Vitelli

(dal Dlgs 30/12/1992 n.533 "attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, e dal Dlgs 01/09/1998 n.331 "attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli)

- ✓ Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.
- ✓ Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
- ✓ Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi .

- ✓ I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- ✓ Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- ✓ L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
- ✓ Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione provvedendo, a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
- ✓ Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- ✓ I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.
- ✓ Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
- ✓ Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
- ✓ I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
- ✓ I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi.
- ✓ La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
- ✓ I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli.
- ✓ Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
- ✓ Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mm/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
- ✓ Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

- ✓ A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
- ✓ Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
- ✓ Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Obiettivi della misura

- **Stabulazione, spazio e movimento:**
Gli animali devono essere allevati in maniera da poter garantire loro la più ampia libertà di azione e movimento. Se i capi vengono allevati anche a tempo parziale in regime stallino, la stalla in questione deve prevedere la stabulazione libera.
Il tutto al fine di non causare sofferenze o lesioni derivanti dall'immobilità forzata.
- **Superfici e pavimentazione:**
Le superfici di stalla e delle aree funzionali devono essere dimensionate in modo da permettere agli animali adeguato movimento; in particolare il collegamento fra le aree di stabulazione e l'eventuale zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile. All'interno della stalla le superfici delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento dei bovini (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, in buono stato e prive di elementi pericolosi. In particolare il collegamento fra le aree di stabulazione e l'eventuale zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile; si devono evitare pertanto ostacoli quali piani inclinati scivolosi e attrezzature sporgenti. In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi dei bovini.
- **Paddock:**
Adiacenti e comunicanti con la stalla, devono essere di dimensioni adeguate (vedi tabella 3), devono consentire il riparo dei bovini dal vento, dai predatori e dai rischi di malattie.

Obblighi ai fini del contributo

B1 La stalla deve praticare la stabulazione libera o adeguarsi ad essa.

B2 La superficie/capo minima di stabulazione, per le diverse categorie di bovini, deve rispettare i valori indicati in tabella 1 **incrementati di almeno il 10%.**

B3 Le dimensioni minime delle aree funzionali per le vacche in stalla libera devono rispettare i valori riportati nella tabella 2. Nelle stalle a cuccette si deve avere un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di capi stabulati; deve inoltre essere previsto un adeguato numero di passaggi di collegamento fra zona di riposo e zona di alimentazione e si deve evitare la formazione di "fondi ciechi" alle estremità delle file di cuccette o alle estremità dei singoli box i paddock (se facoltativamente presenti) devono rispettare le caratteristiche dimensionali riportate in tabella 3.

Documenti richiesti

- ✓ **Planimetria in scala 1:100 del locale stalla** che attesti la suddivisione dello spazio, la disposizione dei bovini adulti, dei vitelli, e le superfici ad essi dedicati.

Area C) Parametri ambientali

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)"

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale".

Obiettivi della misura

- **Parametri microclimatici e ventilazione:**

Nei locali di stabulazione i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, ricambio dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici) sono importanti ai fini del mantenimento del benessere; il loro controllo ha l'obiettivo di mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. E' necessario che la stalla abbia un'adeguata ventilazione. Si può adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale.

- **Illuminazione:**

All'interno delle stalle deve essere presente un'adeguata illuminazione naturale con una fisiologica alternanza luce/buio nell'arco della giornata. Le stalle, inoltre, devono essere dotate di adeguata illuminazione artificiale per le aree di stabulazione.

Obblighi ai fini del contributo

C1 Superfici di entrata e di uscita dell'aria almeno pari all'80% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 4. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla. Devono essere presenti pertanto almeno due aperture sui lati opposti o almeno adiacenti per garantire il flusso dell'aria nella stalla. Tali aperture devono consentire il continuo ricambio dell'aria in tutte le stagioni.

C2 E' necessario un rapporto illuminante nel locale stalla (rapporto tra superficie delle finestre e superficie in pianta del locale) almeno pari a 0,05 allo scopo di avere un'adeguata illuminazione.

C3 La potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m²;

Documenti richiesti

- ✓ **Nella planimetria in scala 1:100** del locale stalla già indicata nel precedente punto B devono essere indicate le aperture, la loro superficie, con l'indicazione dei punti luce e attestazione del rapporto illuminante e della potenza dell'impianto.

Area D) Acqua e cibo

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)" *"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni.*

Tutti gli animali devono avere accesso al cibo ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art1, paragrafo2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere”.

Obiettivi della misura

- **Razione:**

Gli animali allevati devono ricevere una razione bilanciata, formulata da specialisti del settore, e somministrata con una frequenza di almeno due volte al giorno. La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità.

- **Attrezzature per l'alimentazione:**

Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le operazioni di pulizia devono essere regolari; l'area destinata all'alimentazione per gli animali e le attrezzature devono essere adeguatamente dimensionate, ed in condizioni idonee ad un corretto utilizzo.

Deve esserci una giusta proporzione tra le dimensioni della rastrelliera della mangiatoia ed il numero di capi in relazione al tipo di alimentazione adottato.

- **Acqua:**

L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere sempre disponibile, erogata tramite un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato e proporzionato.

Si ritengono idonei gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato.

Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti; l'acqua somministrata agli animali può provenire da una sorgente o dalla rete idrica e deve presentare come requisito essenziale la potabilità.

Obblighi ai fini del contributo

D1 L'utilizzo di una idonea razione formulata e sottoscritta da un tecnico esperto del settore e verificata qualitativamente ogni anno mediante analisi dei componenti (Unità Foraggiere, Proteine grezze, Fibra grezza, Lipidi grezzi, Ceneri, Urea del latte). La distribuzione dell'alimento deve avvenire con frequenza di almeno 2 volte al giorno; (*allegato modello 4*)

D2 L'aumento dei posti della rastrelliera di almeno il 10% rispetto ai capi presenti in stalla. Il dimensionamento della rastrelliera deve seguire i criteri riportati in tabella 5;

D3 Il numero massimo ammesso di capi per abbeveratoio deve essere quello riportato in tabella 6; sono richiesti abbeveratoi a livello costante dell'acqua (tabella 6).

D4 Verifica della potabilità dell'acqua, obbligatoria con frequenza di analisi almeno annuale;

Documenti richiesti

✓ **Documento riportante la razione alimentare** come da allegato *modello 4* formulato e vidimato da un tecnico esperto del settore, aggiornato anno per anno corredato da certificati di analisi annuali della razione.

✓ **Referti di analisi dell'acqua** di abbeverata, prodotti con cadenza almeno annuale;

Area E) Igiene dell'allevamento

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti")

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli."

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119, e successive modificazioni e di integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n 320.

I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

E' vietata la bruciatura <...> di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. <...> deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione e' consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale, da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali".

Obiettivi della misura

- **Pulizia della stalla:**
La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti. Deve essere curata la pulizia di pareti e soffitti, con rimozione delle ragnatele.
- **Malattie/lesioni, interventi veterinari:**
Gli animali che presentino sintomi di malattia o lesioni devono essere curati il prima possibile, e se necessario, isolati in aree predisposte con dotazione di lettiera, anche se non completamente separati dalle restanti aree di stabulazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta al problema delle mastiti. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena. Le bovine al momento del parto devono essere possibilmente separate dal resto della mandria.

Obblighi ai fini del contributo

E1 Predisposizione ed attuazione di un piano di controllo di mosche e degli altri eventuali animali infestanti (roditori, blatte, ecc.); *(allegato modello 5)*

E2 Predisposizione ed attuazione di un piano per la pulizia dei locali utilizzati dagli animali; *(allegato modello 6)*

E3 Predisposizione ed attuazione di un piano per il controllo delle mastiti (solo vacche da latte) *(allegato modello 7)*

E4 una specifica area delimitata destinata alle operazioni di isolamento; deve essere possibile in qualsiasi momento isolare gli animali malati e le bovine partorienti dal resto della mandria. La dimensione della zona di isolamento deve essere almeno di 6 m² ogni 30 animali allevati.

Documenti richiesti

- ✓ **Documentazione** predisposta dal beneficiario attestante le metodologie di controllo applicate e gli interventi effettuati riguardo ai punti **E1, E2 ed E3**;
- ✓ **Nella planimetria in scala 1:100** del locale stalla precedentemente descritta vanno indicate le aree di isolamento previste.

Parte seconda. Benessere degli ovi-caprini in allevamenti da carne e da latte

Area A) Gestione dell'azienda

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)" "

Qualificazione e comportamento degli operatori

Il proprietario o <..>il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.

Per favorire una migliore conoscenza delle esigenze degli animali del proprio allevamento, <..>, il beneficiario della misura si deve impegnare a frequentare un corso di qualificazione professionale che se attivato ha frequenza obbligatoria, concernente l'etologia animale applicata, la fisiologia, la zootecnia e la giurisprudenza di settore.

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"

Gestione degli impianti dell'allevamento

Ogni impianto indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare gli animali allevati. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali".

Obiettivi della misura

- **Formazione e modalità di comportamento:**
Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve acquisire una formazione professionale specifica adeguata, che gli permetta di comprendere l'utilità dell'applicazione delle norme sul benessere.
- **Miglioramento del Comportamento:**
La formazione degli allevatori deve avere una positiva ricaduta sui comportamenti in azienda nei confronti dei propri animali. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro più costante possibile ed evitando inutili atteggiamenti aggressivi e violenti. Nei locali di stabulazione degli animali si deve evitare l'impiego di barriere elettriche, bastoni o strumenti appuntiti per il contenimento e/o la movimentazione.
- **Efficienza degli impianti:**

Tutti gli impianti utilizzati nelle aziende che sono determinanti per la gestione dell'allevamento (ad esempio impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti) devono essere sempre mantenuti in condizioni di efficienza mediante la predisposizione di controlli e di interventi di manutenzione con frequenze programmate.

Obblighi ai fini del contributo

A1 La partecipazione ad un corso di formazione professionale in materia di benessere animale organizzato da un ente riconosciuto ai sensi della legge regionale n°22/2004. La formazione deve essere ultimata entro il primo biennio del periodo di impegno. Il corso deve prevedere una valutazione finale che dovrà essere positiva; la partecipazione deve essere di almeno l'80 % delle ore di lezione. Il corso deve avere una durata minima di 20 ore e articolato su almeno 5 giornate sui seguenti argomenti: 1) benessere animale, 2) gestione delle attrezzature di stalla, 3) igiene e salute degli animali, 4) nutrizione animale; possono essere esentati dalla partecipazione a tale corso i titolari aziendali che presentino un diploma di scuola superiore di perito agrario o agrotecnico o equipollente oppure un diploma di laurea almeno triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Medicina Veterinaria, o equipollenti.

A2 La revisione degli impianti di alimentazione, abbeverata, ventilazione, mungitura, pulizia ed allontanamento effluenti deve essere svolta con frequenza almeno annuale, salvo diversa indicazione della ditta costruttrice, ed adeguatamente documentata. Gli impianti automatici e manuali vanno ispezionati almeno una volta al giorno.

Documenti richiesti

- ✓ **uno specifico attestato** rilasciato al termine della frequenza che documenti l'esito positivo della partecipazione ad un corso relativo al benessere animale, oppure diploma di istruzione superiore/laurea come sopra indicato.
- ✓ **un apposito registro delle manutenzioni**, come da allegato *modello3*, (o libretto di manutenzione, se presente, fornito dalla ditta costruttrice) delle attrezzature e degli impianti presenti che contenga il calendario e i dati delle verifiche effettuate, relativamente a:
 - **Impianto di alimentazione:** verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno annuale in autocontrollo.
 - **Impianto di abbeverata:** non deve presentare malfunzionamenti o perdite d'acqua; le registrazioni devono essere effettuate solo in caso di intervento tecnico.
 - **Impianto di ventilazione** (dove presente): verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno annuale in autocontrollo.
 - **Impianto di mungitura** (per aziende da latte): verifica almeno annuale certificata dal tecnico abilitato ai controlli.
 - **Impianto di pulizia ed allontanamento effluenti:** verifica prevista dal costruttore o almeno annuale in autocontrollo.

Area B) Sistema di allevamento

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)"

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. L'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere pericolosi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".

Obiettivi della misura

- **Stabulazione, spazio e movimento:**
Gli animali devono essere allevati in maniera da poter garantire loro la più ampia libertà di azione e movimento. Se i capi vengono allevati anche a tempo parziale in regime stallino, la struttura deve prevedere la stabulazione libera.
Il tutto al fine di non causare le sofferenze o lesioni derivanti agli animali dall'immobilità forzata.
- **Superfici e pavimentazione:**
Le superfici di stalla e delle aree funzionali devono essere dimensionate in modo da permettere agli animali adeguato movimento; in particolare il collegamento fra le aree di stabulazione e l'eventuale zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile. All'interno della stalla le superfici delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento degli ovicapri (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, in buono stato e prive di elementi pericolosi per gli animali; si devono evitare pertanto ostacoli quali piani inclinati scivolosi e attrezzature sporgenti. In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovicapri.
- **Paddock:**
Adiacenti e comunicanti con l'ovile, devono essere di dimensioni adeguate (vedi tabella 8), devono consentire il riparo degli ovicapri dal vento, dai predatori e dai rischi di malattie.

Obblighi legati al contributo

B1 Tipologia di allevamento esclusivamente a stabulazione libera.

B2 La superficie/capo minima di stabulazione, per le diverse categorie di animali, deve rispettare i valori indicati in tabella 7 **incrementati di almeno il 50%.**

B3 I paddock (se presenti) devono rispettare le caratteristiche dimensionali riportate in tabella 8.

Documenti richiesti

- ✓ **Planimetria in scala 1:100 del locale stalla** che attesti la suddivisione dello spazio, la disposizione degli animali e gli spazi ad essi dedicati.

Area C) Parametri ambientali

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)"

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale".

Obiettivi della misura

- **Parametri microclimatici e ventilazione:**

Nei locali di stabulazione i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, ricambio dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici) sono importanti ai fini del mantenimento del benessere; il loro controllo ha l'obiettivo di mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. E' necessario che la stalla abbia un'adeguata ventilazione. Si può adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale.

- **Illuminazione:**

All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale con una corretta alternanza luce/buio nell'arco della giornata. Le aree di stabulazione inoltre, devono essere dotate di adeguata illuminazione artificiale.

Obblighi ai fini del contributo

C1 Superfici di entrata e di uscita dell'aria almeno pari all'80% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 9. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla. Devono essere presenti pertanto almeno due aperture sui lati opposti o almeno adiacenti per garantire il flusso dell'aria nella stalla. Tali aperture devono consentire il continuo ricambio dell'aria in tutte le stagioni.

C2 E' necessario un rapporto illuminante nel locale stalla (rapporto tra superficie delle finestre e superficie in pianta del locale) almeno pari a 0,05 allo scopo di avere un'adeguata illuminazione.

C3 potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m²;

Documenti richiesti

- ✓ **Nella planimetria in scala 1:100** del locale stalla già indicata nel precedente punto B devono essere indicate le aperture, la loro superficie, con l'indicazione dei punti luce e attestazione del rapporto illuminante e della potenza dell'impianto.

Area D) Acqua e cibo

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)"

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art1, paragrafo2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".

Obiettivi della misura

- **Razione:**

Gli animali allevati devono ricevere un'alimentazione bilanciata, formulata da specialisti del settore, e somministrata con una frequenza di almeno due volte al giorno. La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità.

- **Attrezzature per l'alimentazione:**

Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le operazioni di pulizia devono essere regolari; l'area destinata all'alimentazione per gli animali e le attrezzature devono essere adeguatamente dimensionate, ed in condizioni idonee ad un corretto utilizzo.

Deve esserci una giusta proporzione tra le dimensioni della rastrelliera della mangiatoia ed il numero di capi in relazione al tipo di alimentazione adottato.

- **Acqua:**

L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere sempre disponibile, erogata tramite un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato e proporzionato.

Si ritengono più idonei gli abbeveratoi a tazza. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato.

Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

L'acqua somministrata agli animali può provenire da una sorgente o dalla rete idrica e deve presentare come requisito essenziale la potabilità.

Obblighi ai fini del contributo

D1 L'utilizzo di una idonea razione formulata e sottoscritta da un tecnico esperto del settore e verificata qualitativamente annualmente mediante analisi dei componenti (Unità Foraggiere, Proteine grezze, Fibra grezza, Lipidi grezzi, Ceneri, Urea del latte). La distribuzione dell'alimento deve avvenire con frequenza di almeno 2 volte al giorno (*allegato modello 4*);

D2 L'aumento dei posti della rastrelliera di almeno il 10% rispetto ai capi presenti in ovile. Il dimensionamento della rastrelliera deve seguire i criteri riportati in tabella 10;

D3 Il numero massimo ammesso di capi per abbeveratoio deve essere quello riportato in tabella 11; sono ammessi abbeveratoi collettivi a livello costante dell'acqua come ad esempio quelli riportati in tabella 11.

D4 Verifica della potabilità dell'acqua, obbligatoria con frequenza di analisi almeno annuale;

Documenti richiesti

- ✓ **Documento riportante la razione alimentare** (come da allegato *modello 4*) formulato e vidimato da un tecnico esperto del settore, aggiornato anno per anno, corredato da certificati di analisi annuali della razione.
- ✓ **Referti di analisi dell'acqua** di abbeverata prodotti con cadenza almeno annuale;

Area E) Igiene dell'allevamento

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti)"

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli”.

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni e di integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

La castrazione e' consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale, da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali”.

Obiettivi della misura

- **Pulizia della stalla:**

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti. Deve essere curata la pulizia di pareti e soffitti, con rimozione delle ragnatele.

- **Malattie/lesioni, interventi veterinari:**

Gli animali che presentino sintomi di malattia o lesioni devono essere curati il prima possibile, e se necessario, isolati in aree predisposte con dotazione di lettiera, anche se non completamente separati dalle restanti aree di stabulazione. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

Obblighi ai fini del contributo

E1 Predisposizione ed attuazione di un piano di controllo di mosche e degli altri eventuali animali infestanti (roditori, blatte, ecc.); *(allegato modello 5)*

E2 Predisposizione ed attuazione di un piano per la pulizia dei locali utilizzati dagli animali; *(allegato modello 6)*

E3 Predisposizione ed attuazione di un piano per il controllo delle mastiti (solo ovini e caprini da latte); *(allegato modello 7)*

E4 una specifica area delimitata destinata alle operazioni di isolamento; deve essere possibile in qualsiasi momento isolare gli animali malati dal resto del gregge. La dimensione della zona di isolamento deve essere di almeno 2 m² ogni 30 animali allevati.

Documenti richiesti

- ✓ **Documentazione** predisposta dal beneficiario attestante le metodologie di controllo applicate e gli interventi effettuati riguardo ai punti **E1, E2 ed E3**;
- ✓ **Nella planimetria in scala 1:100** del locale stalla precedentemente descritta vanno indicate le aree di isolamento previste.

Obblighi ai fini del contributo

Documenti richiesti

- ✓ **Un registro** documentante il sistema di verifica applicato e gli interventi effettuati per il controllo di mosche e roditori, pulizia pareti e soffitti, controllo mastiti;
- ✓ **Planimetria in scala 1:100 del locale stalla** con indicazioni delle aree di isolamento previste.

6. TABELLE DI RIFERIMENTO E MODELLI

Bovini

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime per bovini in stalle a stabulazione libera

Categoria bovina e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m ² /capo)
Vitello	Fino a 220	1,7
Bovino da rimonta	Da 220 a 400	4,0
Bovini adulti	Fino a 500	5,0
Bovini adulti	Oltre 500	6,0

Tabella 2 – Dimensioni minime di aree funzionali di stalle per bovini da latte e da carne

Misura e area funzionale	Dimensioni minime (m)
Larghezza zona di alimentazione	3,30
Larghezza corsia di smistamento alle cuccette	2,00
Lunghezza cuccette:	
- singole contro muro/muretto	2,38
- contrapposte "testa a testa" (coppia)	4,18
Larghezza cuccette (interasse battifianchi)	1,18

Tabella 3 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
Paddock pavimentato:	
- vitelli pre-svezzamento	≥ 1,5 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	≥ 2,2 m ² /capo
- bovini da rimonta e ingrasso	≥ 3,0 m ² /capo
- vacche	≥ 4,0 m ² /capo
Paddock misto (pavimento + terra battuta):	
- vitelli pre-svezzamento	≥ 3,0 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	≥ 4,3 m ² /capo
- bovini da rimonta e ingrasso	≥ 6,0 m ² /capo
- vacche	≥ 8,0 m ² /capo
Paddock in terra battuta:	
- vitelli pre-svezzamento	≥ 4,5 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	≥ 6,5 m ² /capo
- bovini da rimonta e ingrasso	≥ 9,5 m ² /capo
- vacche	≥ 12,0 m ² /capo

Tabella 4 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per bovini da latte e da carne

Categoria bovina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo	Ventilazione necessaria per capo (m ³ /ora)	Superficie teorica di entrata dell'aria in m ² per capo (uguale a quella di uscita)
Vitello di 80 kg	0,20	160	0,06
Vitello di 170 kg	0,30	240	0,08
Manzetta di 240 kg	0,45	360	0,13
Manza di 350 kg	0,58	464	0,16
Manza gravida di 460 kg	0,74	592	0,21
Vacca asciutta	0,95	760	0,26
Vacca in lattazione	1,20	960	0,33
Vitellone di 300 kg	0,59	472	0,16
Vitellone di 500 kg	0,83	664	0,23

1) *hpu* = *heat producing unit*. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C

Tabella 5 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini

Parametro	Misura
Fronte unitario della rastrelliera	
- vacche	0,70 m/capo
- vitelli pre-svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo

Tabella 6 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per bovini a stabulazione libera in gruppo

Parametro	Misura
Numero capi per 1 abbeveratoio singolo (di capienza > a 50 litri):	
- vacche in lattazione	9
- vacche asciutte e vacche da carne	12
- vitelli	14
- altri bovini	14
Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:	
- vacche in lattazione	12
- vacche asciutte e vacche da carne	18
- vitelli	24
- altri bovini	19

Ovicapri

Tabella 7 – Superfici di stabulazione minime per ovicapri in regime stallino

Categoria ovicaprina e tipo di stabulazione	Superficie (m ² /capo)
Agnello/capretto pre-svezzamento	0,3
Agnello/capretto post-svezzamento	0,6
Agnella /capretta da rimonta	0,8
Pecora/capra	1,0
Pecora + agnello (capra+capretto)	1,3
Ariete/becco	2,5

Tabella 8 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
Paddock pavimentato:	
- agnello/capretto	~ 0,5 m ² /capo
- pecora/capra	~ 1,0 m ² /capo
Paddock misto (pavimento + terra battuta):	
- agnello/capretto	~ 1,0 m ² /capo
- pecora/capra	~ 2,0 m ² /capo
Paddock in terra battuta:	
- agnello/capretto	~ 1,5 m ² /capo
- pecora/capra	~ 3,0 m ² /capo

Tabella 9 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per ovicapri

Categoria bovina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo	Ventilazione necessaria per capo (m ³ /ora)	Superficie teorica di entrata dell'aria in m² per capo (uguale a quella di uscita)
<i>Agnello/capretto di 20 kg</i>	0,062	49,6	0,02
<i>Agnello/capretto di 40 kg</i>	0,105	84	0,03
<i>Pecora/capra di 60 kg</i>	0,115	92	0,03
<i>Pecora/capra di 80 kg o ariete/becco</i>	0,145	116	0,04

1) *hpu* = *heat producing unit*. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C

Tabella 10 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per ovicaprini

<i>Parametro</i>	<i>Misura</i>
Fronte unitario della rastrelliera:	
- <i>agnello/capretto pre-svezzamento</i>	<i>0,15 m/capo</i>
- <i>agnello/capretto post-svezzamento</i>	<i>0,25 m/capo</i>
- <i>agnella/capretta da rimonta</i>	<i>0,30 m/capo</i>
- <i>pecora/capra</i>	<i>0,35 m/capo</i>
- <i>ariete/becco</i>	<i>0,45 m/capo</i>

Tabella 11 – Parametri tecnici per il dimensionamento dei punti di abbeverata per ovicaprini allevati in gruppo.

<i>Parametro</i>	<i>Misura</i>
Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:	
- <i>agnelli/capretti</i>	<i>27</i>
- <i>pecore/capre</i>	<i>22</i>
Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:	
- <i>pecore/capre</i>	<i>45</i>

**REGIONE LIGURIA - PSR 2007-2013 Misura 215 - Benessere degli animali
Modello 1 - Scheda Autodichiarazione Iniziale – BOVINI**

Rag.Soc.).....	Nota bene: <i>l'impegno relativo alla presente misura richiede il rispetto di 12 su le stalle da carne che non sono interessate al punto E3) punti entro un anno d concessione del contributo ed al soddisfacimento della totalità degli impegni e mesi dalla concessione del contributo.</i>
Il richiedente è in possesso di un attestato di partecipazione con esito positivo ad uno specifico corso di formazione sul benessere animale o un requisito equipollente?	
L'azienda dispone di un Registro di manutenzione delle attrezzature e degli impianti come da modello allegato al bando?	
L'allevamento pratica la stabulazione libera?	
L'azienda dispone dello spazio utile richiesto per gli animali per cui si chiede il premio? Superficie minima in base ai capi come da tabella 1 mq _____ Superficie di cui al punto precedente aumentata del 10% mq _____ Superficie reale di stalla come da planimetria allegata mq _____	
L'azienda rispetta i valori dimensionali minimi indicati in tabella 2 per le tutte le aree funzionali presenti in stalla?	
La stalla dispone delle superfici minime di entrata ed uscita dell'aria pari all'80% dei valori indicati in tabella 4?	
La stalla dispone del minimo rapporto illuminante (area finestre/area pavimento) pari a 0,05?	
Le fonti di luce artificiale sono correttamente proporzionati alla superficie di stalla (1,45W/mq) ?	
L'azienda dispone di una razione personalizzata per le diverse categorie di animali formulata per iscritto da un tecnico specializzato?	
Il numero dei posti nella rastrelliera è il 10% in più rispetto al numero di capi allevati?	
L'impianto di abbeverata è correttamente progettato e dimensionato in base ai capi presenti, come indicato in tabella 6?	
E' presente un certificato di analisi della potabilità dell'acqua eseguita nell'annualità in corso?	
L'azienda dispone di un piano di controllo per mosche e roditori?	
L'azienda dispone di un piano di gestione della pulizia dei locali a disposizione degli animali?	
L'azienda dispone di un piano per il controllo delle mastiti adeguatamente documentato (solo per i capi da latte)?	
E' sempre presente in stalla una specifica area delimitata destinata alle operazioni di isolamento degli animali malati? (di dimensioni non inferiore a 6 mq ogni 30 animali allevati)	
FIRMA	TOTALE DEI SI E DEI NO

**REGIONE LIGURIA - PSR 2007-2013 Misura 215 - Benessere degli animali
Modello 2 - Scheda Autodichiarazione Iniziale – OVINI E CAPRINI**

REGIONE LIGURIA - PSR 2007-2013 Misura 215 - Benessere degli animali
 Modello 4 – Scheda razione alimentare Annualità

AZIENDA _____
CUAA _____
CATEGORIA ANIMALI _____ **VALIDA DAL** _____ **AL** _____

Alimento	Kg Capo	Provenienza	Ditta
FORAGGI			
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
MANGIMI			
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
INTEGRATORI			
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	
		Aziendale <input type="checkbox"/>	
		Acquistato <input type="checkbox"/>	

Il tecnico _____

Firma _____